



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **9**
DEL 29-04-2024

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e determinazione tariffe anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **10:00** e seguenti, presso il l'Auditorium Comunale, sito in Via Pirandello n. 9 del Centro urbano, nella seduta di inizio convocata in sessione ordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	A/P	CONSIGLIERI	A/P
SPANO' Rosalia	P	D'AGATI Antonina Tindara	A
GIARDINA Giosue'	P	SALVIA Claudia	P
Butto' Gabriele	P	MASTROLEMBO VENTURA Tindaro	A
PUGLIA Adelaide	P	AMATO Vincenzo	P
GIARDINA Anna Maria	P	MAGISTRO Carmelo	A
RAFFAELE Giuseppe	P		
Assegnati n. 11		Assenti n. 3	
In carica n. 11		Presenti n. 8	

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Gabriele Butto'.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Carmela Calio'.

E' presente in aula il Sindaco Dr.ssa Tindara LA GALIA.

Il Presidente legge l'oggetto del punto da trattare e la proposta di deliberato; dà atto di tutti i pareri resi. Chiede se vi siano interventi; non essendovene mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, degli 8 consiglieri presenti e votanti, approva il punto posto all'Ordine del giorno, avente ad oggetto: ***"TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento biennale Piano Economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e determinazione tariffe anno 2024"***.

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'allegata proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA l'allegata proposta, meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio" n. 3/2024;

VISTO il parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l'esito favorevole delle superiori votazioni;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio chiude i lavori alle ore 10:15.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 di presentazione del 23-04-2024

Presentata da: **UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - AMBIENTE**

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 29-04-2024

Oggetto: **TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e determinazione tariffe anno 2024**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Gabriele BUTTO'**

Premesso che:

2. a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
3. l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
4. la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
5. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
6. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
7. l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA, ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gioiosa Marea è presente e operante la S.R.R. Messina Provincia società consortile per azioni, la quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (revisione biennale 2024-2025) predisposto dal Settore Tecnico Ambiente e Manutenzione, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato che in data 16/04/2024, la S.R.R. Messina Provincia ha ricevuto la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Gioiosa Marea;

Vista la nota prot. n. 6397 del 23/04/2024 con la quale la S.R.R. Messina Provincia ha espresso parere positivo per la validazione della revisione biennale periodo 202-2025 del PEF 2022 – 2025 del Comune di Gioiosa Marea, così come previsto dalla Delibera n. 443/2019 all'art. 6.3 e 6.4 ed alla successiva Delibera n. 15/2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 11/04/2024;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n.

68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:
"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.685.697 e comprende i costi fissi ed i costi variabili;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.650.437 e comprende i costi fissi ed i costi variabili;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Gioiosa Marea, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 75% per le utenze domestiche e del 25% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023; Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si Propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la revisione biennale periodo 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 (P.E.F.), redatto ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021 R/Rif, allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, e validato con parere favorevole dalla SRR Messina Provincia;
- 3) Di dare atto che il PEF aggregato e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione della deliberazione di approvazione e validazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, da parte dell'Ente territorialmente competente;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti relative all'anno 2024 scaturenti dalla revisione biennale del Piano Economico Finanziario (P.E.F.), allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 06, in data 11/04/2024, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, ivi indicate;

- 6) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) Di dare atto che alle tariffe deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura del 5%;
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere con gli adempimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Incognito Pietro

IL PROPONENTE
F.to LAMONICA Teodoro

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - AMBIENTE

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere **Favorevole**

Lì, 23-04-2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**
F.to Incognito Pietro

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere **Favorevole**

Lì, 23-04-2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA**
F.to Dr. Bongiovanni Salvatore

Letto e sottoscritto:

IL Presidente del Consiglio

F.TO Dr. Gabriele Butto'

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO dr.ssa Rosalia SPANO'

IL Segretario Generale

F.TO Dr.ssa Carmela Calio'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio

il **29-04-2024** e fino al **14-05-2024**

L'Addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione
dell'Addetto che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **29-04-2024** e vi
è rimasta per quindici giorni interi e consecutivi.
- È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi
dal **29-04-2024** al **14-05-2024**

Gioiosa Marea, li

IL Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29-04-2024**

perchè dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Li **29-04-2024**

IL Segretario Generale



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 Data 24/04/2024	TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e determinazione tariffe anno 2024
----------------------------------	---

L'anno **2024**, il giorno **24** del mese di **aprile**, alle ore **15.00**, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in video conferenza per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 08 del 23.04.2024 "**TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e determinazione tariffe anno 2024**"

Sono presenti:

Dott. Maria Gabriella Lopresti
Dott. Antonino Mineo
Dott. Antonio Prestianni

Premesso che

- ❖ L'Ente ha provveduto a trasmettere, in data 23.04.2024 a mezzo PEC, la proposta di deliberazione di C.C. n. 08 del 23.04.2024 munita dei pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica da parte del Geom. Pietro INCOGNITO e contabile da parte del Dott. S. BONGIOVANNI;
- ❖ **Esaminata** la deliberazione di cui all'oggetto;
- ❖ **Vista** la documentazione allegata e in particolare:
 - Il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani da cui risultano costi totali pari a € 1.683.026,14 (al netto della detrazione di € 2.670,51) di cui € 1.262.269,60 relativi alle utenze domestiche ed € 420.756,54 alle utenze non domestiche, scomposti in € 427.579,43 per costi fissi ed € 1.255.446,71 per costi variabili;
 - La Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
 - La Relazione di validazione della S.R.R. prot. n. 770 del 23/04/2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.lgs. n.267/2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 08 del 23 aprile 2024.

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale viene inviato per PEC al Comune per essere protocollato, allegato alla proposta e archiviato nel fascicolo dei verbali del Collegio dei Revisori.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Maria Gabriella Lopresti _____

Dott. Antonino Mineo _____

Dott. Antonio Prestianni _____

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	100.417,82	0,81	1.188,10	0,80	0,637136	112,225053
1 .2	Due componenti	73.637,85	0,94	798,50	1,60	0,739393	224,450106
1 .3	Tre componenti	49.839,87	1,02	535,87	2,00	0,802320	280,562632
1 .4	Quattro componenti	30.216,18	1,09	320,38	2,60	0,857381	364,731422
1 .5	Cinque componenti	7.811,45	1,10	81,40	3,20	0,865247	448,900212
1 .6	Sei o piu' componenti	1.689,00	1,06	13,00	3,70	0,833784	519,040870
1 .2	Due componenti-Usò discontinuo	40,00	0,94	1,00	1,60	0,739393	157,115074
1 .1	Un componente-Usò discontinuo	298,00	0,81	3,00	0,80	0,637136	78,557537
1 .1	Un componente-Residente estero	205,00	0,81	3,00	0,80	0,637136	37,413027
1 .2	Due componenti-Residente estero	987,00	0,94	10,00	1,60	0,739393	74,826054
1 .1	Un componente-Rid.per cass. oltre ml.2000	3.332,00	0,81	45,00	0,80	0,637136	78,557537
1 .2	Due componenti-Rid.per cass. oltre ml.2000	1.783,00	0,94	22,00	1,60	0,739393	157,115074
1 .3	Tre componenti-Rid.per cass. oltre ml.2000	1.036,00	1,02	12,00	2,00	0,802320	196,393843
1 .4	Quattro componenti-Rid.per cass. oltre ml.2000	649,00	1,09	8,00	2,60	0,857381	255,311996
1 .5	Cinque componenti-Rid.per cass. oltre ml.2000	100,00	1,10	1,00	3,20	0,865247	314,230148
1 .1	Un componente-Riduzione per attivita' stagionale	104,00	0,81	1,00	0,80	0,637136	78,557537
1 .2	Due componenti-Riduzione per attivita' stagionale	76,00	0,94	1,00	1,60	0,739393	157,115074
1 .1	Un componente-Riduzione per utilizzo compostaggio domestico	2.234,35	0,81	21,84	0,80	0,637136	89,780042
1 .2	Due componenti-Riduzione per utilizzo compostaggio domestico	3.180,79	0,94	28,16	1,60	0,739393	179,560085
1 .3	Tre componenti-Riduzione per utilizzo compostaggio domestico	3.143,00	1,02	27,00	2,00	0,802320	224,450106
1 .4	Quattro componenti-Riduzione per utilizzo compostaggio domestico	1.596,00	1,09	16,20	2,60	0,857381	291,785138
1 .5	Cinque componenti-Riduzione per utilizzo compostaggio domestico	352,38	1,10	2,80	3,20	0,865247	359,120170
1 .1	Un componente-Usò discontinuo	62.351,05	0,81	836,65	0,80	0,637136	78,557537
1 .2	Due componenti-Usò discontinuo	98.177,61	0,94	1.365,89	1,60	0,739393	157,115074
1 .3	Tre componenti-Usò discontinuo	1.196,45	1,02	17,02	2,00	0,802320	196,393843
1 .4	Quattro componenti-Usò discontinuo	882,00	1,09	10,00	2,60	0,857381	255,311996
1 .5	Cinque componenti-Usò discontinuo	85,00	1,10	1,00	3,20	0,865247	314,230148

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	1.004,35	0,63	5,50	0,587452	2,002510
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	10.375,84	0,44	3,90	0,410284	1,419962
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.932,00	0,74	6,55	0,690024	2,384808
2 .5	Stabilimenti balneari	0,00	0,59	5,20	0,550154	1,893281
2 .6	Esposizioni, autosaloni	157,00	0,57	5,04	0,531505	1,835027
2 .7	Alberghi con ristorazione	6.451,00	1,41	12,45	1,314775	4,532955
2 .8	Alberghi senza ristorazione (b&b - case	5.144,00	1,08	9,50	1,007062	3,458881
2 .10	Ospedali	743,00	1,43	12,60	1,333424	4,587569
2 .11	Uffici, agenzie	2.865,34	1,17	10,30	1,090984	3,750156
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	546,90	0,79	6,93	0,736647	2,523163
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	2.393,00	1,13	9,90	1,053685	3,604518
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	518,00	1,50	13,22	1,398697	4,813307
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	97,00	0,91	8,00	0,848543	2,912742
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	666,00	1,50	13,21	1,398697	4,809666
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname, idra	675,00	1,04	9,11	0,969763	3,316885
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	475,00	1,38	12,10	1,286801	4,405523
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	690,00	0,94	8,25	0,876517	3,003765
2 .21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	874,00	0,92	8,11	0,857867	2,952792
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.464,88	10,28	90,50	9,585740	32,950400
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	53,00	6,33	55,70	5,902503	20,279970
2 .24	Bar, cafe`, pasticceria	1.141,00	7,36	64,76	6,862942	23,578651
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1.841,00	2,44	21,50	2,275214	7,827995
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	189,00	11,24	98,90	10,480906	36,008780
2 .30	Discoteche, night club	90,00	1,91	16,80	1,781008	6,116759
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Riduzione per conferimento rifiu	35,00	1,38	12,10	1,286801	2,202761
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli-Riduzione per co	19,00	11,24	98,90	10,480906	18,004390
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi-Eliminazione par	1.921,00	0,74	6,55	0,690024	0,000000
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Rid.per cass. ol	50,00	0,44	3,90	0,410284	0,993973
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi-Riduzione per at	550,00	0,74	6,55	0,690024	1,669365
2 .5	Stabilimenti balneari-Riduzione per attivita' stagionale	5.761,00	0,59	5,20	0,550154	1,325297
2 .7	Alberghi con ristorazione-Riduzione per attivita' stagionale	17.670,00	1,41	12,45	1,314775	3,173068
2 .8	Alberghi senza ristorazione (b&b - case-Riduzione per attivita' sta	6.523,00	1,08	9,50	1,007062	2,421217
2	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub-Riduzione		10,28	90,50	9,585740	23,065280

.22	per attivita' s	378,00				
2 .24	Bar,caffe',pasticceria-Riduzione per attivita' stagionale	25,00	7,36	64,76	6,862942	16,505055
2 .30	Discoteche,night club-Riduzione per attivita' stagionale	1.330,00	1,91	16,80	1,781008	4,281731
2 .6	Esposizioni,autosaloni-Riduzione per conferimento rifiuti speciali	142,00	0,57	5,04	0,531505	0,917513
2 .10	Ospedali-Riduzione per conferimento rifiuti speciali	205,00	1,43	12,60	1,333424	2,293784
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali-Riduzione per conf	84,00	0,79	6,93	0,736647	1,261581
2 .13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-Riduzione per co	108,00	1,13	9,90	1,053685	1,802259
2 .17	Attivita' artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b-Riduzione per co	170,00	1,50	13,21	1,398697	2,404833
2 .18	Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname,ida-Riduzione per co	150,00	1,04	9,11	0,969763	1,658442
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Riduzione per conferimento rifiu	60,00	1,38	12,10	1,286801	2,202761
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form-Riduzione per co	1.113,00	2,44	21,50	2,275214	3,913997
2 .27	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli-Riduzione per co	74,00	11,24	98,90	10,480906	18,004390
2 .27	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli-Riduzione per ut	68,00	11,24	98,90	10,480906	28,807024
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Usa discontinuo	620,32	0,44	3,90	0,410284	0,993973